

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Gruppo Micologico "Bruno Cetto" - Venezia/Mestre - A.P.S.

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E AMBITO OPERATIVO

E' costituito, con forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Gruppo Micologico "Bruno Cetto" - Venezia/Mestre – A.P.S.>>

con sede presso il Dopolavoro Enichem via della Chimica, 5 Marghera – 30175 (VE), ferma restando la facoltà dell'Assemblea di deliberare il trasferimento della sede e l'istituzione di sezioni distaccate, anche in altre località, senza modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, con particolare riguardo per l'area di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

ART. 2 STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione esercita, in via esclusiva e senza scopo di lucro, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con riferimento alle attività e finalità richiamate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che riguardano:

- e) *gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- f) *gli interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio;*
- i) *l'organizzazione e la gestione di attività culturali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;*

realizzati con azioni finalizzate:

- alla salvaguardia, possibilmente preventiva, della salute messa a rischio dall'assunzione, spesso inconsapevole, di sostanze tossiche, velenose o mortali di origine fungina, anche in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e private;
- alla realizzazione di studi, ricerche e classificazione scientifica dei funghi, affrontando problematiche a favore della tutela e conservazione dell'ambiente, anche attraverso la mappatura e il censimento delle aree boschive che insistono nel territorio di riferimento;
- allo svolgimento di attività scientifiche finalizzate alla ricerca, allo studio, alla documentazione, all'insegnamento e alla generale diffusione e condivisione di conoscenze ed esperienze micologiche, nonché degli ambienti nei quali i carporiferi compiono il loro ciclo di vita;
- alla realizzazione di iniziative di formazione dei propri volontari ed esperti, a tutto vantaggio dei propri associati, di loro familiari e di terzi;

- all'organizzazione di corsi e lezioni aperte al pubblico, mostre e incontri effettuati presso strutture pubbliche e private, scuole incluse, ma anche attraverso pubblicazioni e ogni altro materiale informativo divulgato tramite stampa e/o social network;
- alla partecipazione a Commissioni d'esame istituite dalle Camere di Commercio, o Organizzazioni similari, per il rilascio delle autorizzazioni ai negozianti da parte di periti iscritti all'albo nazionale e regionale finalizzate alla vendita dei funghi.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, hanno volontariamente costituito, con la medesima, un formale rapporto associativo per dividerne i principi ispiratori, perseguirne le finalità e conseguire lo scopo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato.

L'accettazione della richiesta è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla data della richiesta, motivandola. L'aspirante socio ha facoltà di chiedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

I soci hanno parità di diritti e doveri e la loro qualità di associato è personale e non trasmissibile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione è costituita dalle seguenti tre categorie di associati:

- **ordinari:** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **sostenitori:** coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- **benemeriti:** persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esercitare, se maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto;
- impugnare le delibere dell'Assemblea nei casi di evidente violazione di norme esterne e interne e nei casi in cui siano emarginati, siano esclusi da vantaggi riconosciuti ad altri Soci o siano accresciuti immotivatamente i loro obblighi;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati, ai sensi di legge, delle spese inerenti l'attività associativa prestata ed effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, essere informati sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché prendere visione dei verbali relativi alle deliberazioni assembleari,

e il dovere di:

- rispettare le disposizioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e compiere atti e azioni conformi agli ideali, alle finalità, allo scopo e ai principi morali dell'associazione;
- svolgere la propria attività a favore della comunità e del bene comune esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare, entro i termini convenuti, le quote sociali deliberate dall'Assemblea;

ART. 8 QUALITÀ DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta da inoltrare al Presidente del Gruppo. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale, senza possibilità alcuna di trasferire ad altri la propria quota di iscrizione o di richiederne la restituzione.

L'esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea nel corso della prima adunanza successiva alla proposta, avviene, dopo aver recepito le giustificazioni del socio interessato, a seguito di persistente violazione degli obblighi statutari e dell'eventuale regolamento attuativo, nonché a seguito di comportamenti che rechino grave danno all'immagine e all'operatività dell'associazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 ORGANI SOCIALI

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

ART. 11 ASSEMBLEA

L'Assemblea, composta dalla totalità degli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa ha funzioni deliberanti ed è chiamata a decidere, in generale e secondo il principio maggioritario, sull'esistenza, sulla disciplina e sull'attività dell'Associazione. Ad essa spetta, altresì, il compito di definire le linee guida e gli obiettivi che il Consiglio Direttivo deve seguire e conseguire nel corso dell'anno sociale o, in subordine, deliberare in merito ad eventuali programmi e piani predisposti dal Consiglio Direttivo in assenza di tali indicazioni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. Altre convocazioni sono ammesse su richiesta del Presidente, su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati. Negli ultimi due casi la convocazione avviene entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è convocata formalmente dal Presidente, o da persona dal medesimo delegata, mediante avviso da affiggersi all'albo della sede sociale e tramite comunicazione scritta da consegnare, con qualsiasi mezzo e con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l'adunanza, al domicilio indicato dai soci o risultante dal libro dei soci. La comunicazione contiene: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, devono considerarsi ugualmente valide le adunanze nelle quali intervengono di persona, o per delega, tutti i soci.

Gli Amministratori non partecipano al voto quando l'Assemblea approva il bilancio e quando l'Assemblea delibera in merito alla loro responsabilità.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dai Soci presenti e lo stesso propone la nomina del Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

Nelle deliberazioni che riguardano la revoca di uno o più Amministratori è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci iscritti a quella data. I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le singole persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun socio, se maggiorenne e in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di esprimere la propria volontà con un solo voto per ciascun argomento posto all'ordine del giorno e ciò indipendentemente dal valore della propria quota di contribuzione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti provvedimenti da assumere nei confronti delle persone fisiche.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente dell'Assemblea .

Il verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante è conservato presso la sede dell'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto di ogni socio di prenderne liberamente visione e di trarne copia.

ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti variabile da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio Direttivo hanno il compito di amministrare e gestire l'Associazione e assumere, nel corso della loro temporale nomina, responsabilità interne ed esterne.

In particolare il Consiglio Direttivo, quale Organo amministrativo, deve:

- Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- Stabilire la ripartizione dei compiti di Segreteria, facenti capo al Segretario, tra i vari Consiglieri e Soci incaricati al fine di gestire, nel migliore dei modi, la contabilità, i registri sociali, la corrispondenza, i verbali, le riscossioni, i pagamenti e quant'altro compete alla gestione dell'Associazione;
- Stabilire gli indirizzi, i tempi e i modi di espletamento, le responsabilità e il controllo delle attività associative;
- Ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dalla Presidenza per motivi di necessità e urgenza;
- Approvare i progetti di Bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci;
- Determinare le quote annue di contribuzione a carico degli associati, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- Deliberare, sull'ammissione e proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
- Decidere sugli investimenti patrimoniali;
- Istituire gruppi e sezioni di attività i cui coordinatori, se diversi dai Consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con voto consultivo;
- Decidere sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione nei rapporti con i Terzi;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata o assicurabile dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio e dalla normativa in vigore.

I Consiglieri assumono la carica a seguito di esplicita accettazione. La carica, elettiva e gratuita, dura 3 (tre) anni decorrenti dalla data della deliberazione e può essere riconfermata. L'eleggibilità è subordinata a quanto disposto dall'art. 2382 del codice civile. Per il conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo rimane in carica e svolge i suoi compiti con i rimanenti Amministratori, a condizione che il numero complessivo di essi non scenda sotto la prevista soglia minima. In subordine e in caso di necessità, è ammessa la loro surroga ricorrendo alla nomina dei primi Soci non eletti. Quest'ultime cariche decadono allo scadere del triennio.

Gli Amministratori decadono dalla loro carica qualora siano ingiustificatamente assenti alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Gli Amministratori si riuniscono periodicamente su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 3 di essi. In tale seconda ipotesi la riunione avviene entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un Consigliere eletto a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito solo in presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni sono verbalizzate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dal Segretario o, nel caso di suo impedimento, da altro Consigliere eletto a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale delle attività svolte dall'associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo cessano per scadenza naturale del termine, per dimissioni, per revoca o per decadenza. Nel primo caso la cessazione ha effetto dal momento in cui viene nominato un nuovo amministratore. Nel secondo caso la cessazione ha effetto dal momento in cui il Presidente riceve formale comunicazione. Negli ultimi due casi la cessazione ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento.

ART. 16 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che straordinaria.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con il voto favorevole e non palese di 2/3 dei soci maggiorenni regolarmente iscritti.

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente delegato, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Questi cura l'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza il Presidente, sentito eventualmente il Vice-Presidente interessato ed eventualmente coadiuvato dal Segretario e dai membri della Segreteria, ha facoltà di assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, a condizione che questi siano sottoposti a ratifica da parte di tale organo nel corso della prima riunione convocata.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo, riferendo al Consiglio Direttivo medesimo in merito all'attività compiuta.

Di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente incaricato fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

cv

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 LIBERATORIA

L'Assemblea, con riferimento all'art. 11, 6° comma, del D.Lgs 472/1997, autorizza l'Associazione a farsi carico, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse da rappresentanti dell'Associazione medesima nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

ART. 22 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017, alle sue successive integrazioni e modifiche, nonché alle disposizioni impartite dalla Regione del Veneto in tema di volontariato e promozione sociale.